



Consiglio regionale della Calabria

XI LEGISLATURA
3^ Seduta
Martedì 26 maggio 2020

Deliberazione n. 15 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2019, n. 13 (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 174/2012).

Presidente: Domenico Tallini
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 22, assenti 9

...omissis...

Quindi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente 3 articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e deciso l'esito – presenti e votanti 22, a favore 22 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Tallini

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 28 maggio 2020

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 15 del 26 maggio 2020

XI LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2019, N. 13
(RIDETERMINAZIONE DELLA MISURA DEGLI ASSEGNI VITALIZI DIRETTI,
INDIRETTI E DI REVERSIBILITÀ E ADEGUAMENTO AL D.L. N. 174/2012)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26 maggio 2020.

Reggio Calabria, 28 maggio 2020

IL PRESIDENTE
(Domenico Tallini)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE

In sede di Conferenza Stato-Regioni, in data 3 aprile 2019, si è pervenuta ad un'intesa con la quale sono stati approvati anche due schemi di proposte di legge comuni per tutte le Regioni. Con la prima proposta veniva affrontato il tema della rideterminazione e ricalcolo degli assegni vitalizi in essere mentre con la seconda ogni singola Regione poteva introdurre la cosiddetta "indennità differita" in attuazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera M), decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 come convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213. Oltre all'indennità differita, ogni singola Regione in autonomia poteva prevedere anche il trattamento di reversibilità e l'indennità di fine mandato.

La Regione Calabria con la legge regionale 31 maggio 2019, n. 13 ha provveduto alla rideterminazione e ricalcolo degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità in essere e ha introdotto l'indennità differita, il trattamento di reversibilità e l'indennità di fine mandato per i consiglieri regionali.

L'articolo 12 della proposta di legge adottata in sede di Conferenza Stato - Regioni prevedeva che in caso di rinuncia all'indennità differita da parte dei consiglieri regionali non si aveva diritto solo al trattamento di reversibilità e non all'indennità di fine mandato (se e in quanto le Regioni decidano di introdurle).

La Regione Calabria, invece, ha previsto, al comma 2, dell'art. 16 della l.r. n.13/2019, che in caso di rinuncia all'indennità differita, il consigliere regionale non ha diritto sia al trattamento di reversibilità che all'indennità di fine mandato.

Si tratta di una norma giuridicamente illegittima che va modificata in quanto l'indennità differita e l'indennità di fine mandato sono distinte e separate e non complementari l'una con l'altra. Per entrambe si prevedono aliquote a carico dei consiglieri regionali differenti e cumulabili nel caso in cui si opti per entrambe.

L'articolo 7 comma 4 penalizza la posizione dei consiglieri regionali che, seppure cessati anticipatamente dall'ufficio per annullamento della relativa elezione, hanno comunque espletato a tutti gli effetti il proprio mandato elettorale fino alla sua cessazione. Detta discriminazione, difatti, appare irragionevole sia nei confronti dei consiglieri che portino a termine il mandato rispetto alla scadenza della legislatura, ma anche nei confronti dei consiglieri che non portano a termine il mandato ma per ragioni diverse dall'annullamento dell'elezione; trattasi sempre, infatti, di situazioni accomunate dall'aver comunque espletato il proprio ufficio quale Consigliere regionale, quantunque per un periodo di tempo più o meno ampio ma comunque effettivo.



Consiglio regionale della Calabria

Pertanto, in base a quanto sopra evidenziato, con l'articolo 1 si procede alla modifica legislativa dell'articolo 7, comma 4 e dell'articolo 16, comma 2 della l.r. n. 13/2019.

L'articolo 3 introduce la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 definisce l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.

Relazione Economico - Finanziaria

La presente legge modifica norme regionali di carattere esclusivamente ordinamentale e non comporta maggiori o nuovi oneri a carico del Bilancio regionale. La legge regionale n. 13/2019, infatti, introduce norme di tipo ordinamentale e la stessa ha superato già il vaglio di costituzionalità da parte del Governo.

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 13/2019)

1. La legge regionale 31 maggio 2019, n. 13 (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 174/2012) è così modificata:

- a) al comma 4 dell'articolo 7, il secondo periodo è abrogato;
- b) al comma 2 dell'articolo 16, le parole: "e fine mandato" sono abrogate.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.